REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Determinazione del Direttore Responsabile del Servizio del Personale n° 967 del 13 OTT. 2014

Oggetto: Riconoscimento giuridico dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio: Dirigente Medico **D.ssa Rossi Angelica**-

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 13 OTT. 2014 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore del Servizio Personale

Visto il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali n. 05/07 e n. 10/2006;

Visto la deliberazione n. 1582 in data 03.07.09, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;

Vista la deliberazione n. 1925 del 09/12/2013, con la quale il D.G. ha conferito l'incarico di Responsabile FF della S.C. Servizio Personale alla D.ssa Donatella Floris, Dirigente Amministrativo;

Premesso che con istanza del 22/02/2013 la **D.ssa Rossi Angelica,** dirigente medico a tempo indeterminato, con tipo di rapporto esclusivo c/o la S.C. Emodinamica, ha chiesto di essere sottoposto a verifica, ai sensi dell'art 26 comma 2 lett. b) del CCNL 3 novembre 2005, per il compimento dei 5 anni di esperienza professionale;

Richiamati gli artt. 25-26 e 27 del CCNL 3 novembre 2005, parte normativa dell' area della Dirigenza Medico-Veterinaria del SSN che regolano i principi, le finalità e le modalità di valutazione dei dirigenti;

Visto il regolamento in materia di valutazione del personale dirigente dell'Area IV (Dirigenti Medici, Veterinari ed Odontoiatri), adottato da questa azienda con deliberazione n° 1503 del 01/10/2013 che all'art. 1 elenca le fasi del processo valutativo, per ciascun ambito di competenza;

Viste le scheda di valutazione di tipo professionale/comportamentale di prima istanza del 13/01/2014 e di seconda istanza del 16/06/2014, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, da cui risulta che la **D.ssa Rossi Angelica** ha superato la verifica con esito positivo;

Atteso che l'esito delle valutazioni di cui al precedente punto è condizione, ai sensi dell'art. 28 comma 2 lett.b, per avere diritto sia alla rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale sia all'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore.

Verificato che dal riscontro effettuato dal Servizio Amministrazione del Personale il dirigente medico in oggetto presta servizio senza soluzione di continuità e con tipo di rapporto esclusivo in questa Azienda dal 01/10/2009 e che in precedenza ha prestato i seguenti servizi:

-a tempo indeterminato dal 21/07/2008 al 30/092009 c/o la Asl di Oristano

pertanto ha maturato una anzianità di 5 anni il 21/07/2013 sia ai fini dell'indennità di esclusività che dell'equiparazione e rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) che al comma 1 dell'art. 9 "contenimento delle spese in materia di pubblico impiego", impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni, il divieto di superamento, negli anni 2011-

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

2013, dell'importo complessivo del trattamento economico ordinariamente spettante ai pubblici dipendenti nel 2010, compreso il trattamento accessorio;

Visto il documento redatto dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 10/02/2011 di interpretazione delle disposizioni del D.L. 78/2010 ed evidenziato in particolare quanto nello stesso affermato in merito ai passaggi alla fascia superiore dell'indennità di esclusività espressamente considerati fattispecie non rientrante nelle eccezioni e/o deroghe al divieto di superamento nel triennio 2011-2013 del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;

Visto altresì il documento redatto sempre dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 13.10.2011 (11/116/CR05/C1) contenente modifiche al testo succitato del 10.02.2011 ed evidenziato in particolare la precisazione relativa all'ambito temporale di applicazione dello scatto dell'indennità di esclusività, che va riferito alla data di maturazione del periodo di servizio, ossia il quinquennio e non alla decorrenza ai fini giuridici ed economici, considerata quest'ultima una conseguenza convenzionale definita dal CCNL;

Considerato che la Giunta Regionale Sardegna con deliberazione n. 13/10 del 15/03/2011, ha preso atto delle linee interpretative della Conferenza delle regioni e province autonome finalizzate al "contenimento della spesa in materia di pubblico impiego" e ha chiarito che le norme indicate nelle lettere a),b),c),d),e),f),g) e h), trovano applicazione diretta nella Regione;

Visto il DPR n° 122 del 4 settembre 2013 che proroga fino al 31/12/2014 le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1 del D.L. n° 78 /2010.

Ritenuto di aderire alle interpretazione e alle considerazioni sopra riportate e di riconoscere **solo ai fini giuridici**, alla **D.ssa Rossi Angelica**, la maturazione del primo quinquennio di attività;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1. Di prendere atto del superamento, con esito positivo, della valutazione prevista dall'art.26 comma 2 lett.b del CCNL 3 novembre 2005.

2. Di dare atto che la **D.ssa Rossi Angelica** ha superato positivamente la valutazione del primo quinquennio ai fini del passaggio di fascia dell'indennità di esclusività e per la rideterminazione della retribuzione di posizione in data 21/07/2013;

3. Di dare atto altresì che la valutazione di cui sopra produce effetti solo ai fini giuridici ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 le cui disposizioni sono prorogate fino al 31/12/2014 dall'art. 1 comma 1 del DPR 122/2013;

4. Di trasmettere la presente determinazione al Direttore Amministrativo per i conseguenti adempimenti;

Il Direttore FF
Dott.ssa Donatella Floris

Resp.Uff.Giur.: GI/Floris